



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

**Il Presidente p.t.**

**cell. 328.5560373**

Al Direttore Generale

ASUFC

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

*e per conoscenza:*

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Al Direttore Generale

ARCS

[arcs@certsanita.fvg.it](mailto:arcs@certsanita.fvg.it)

Oggetto: Vs. nota Prot. N. 104878 d. 17.07.2023. Applicazione D.Lgs. 124/1998 e Legge Regionale 7/2009. Garanzie in caso di superamento del tempo massimo d'attesa. Allegati.

Si fa seguito alla ns. precedente (1) del 21.06.2023 con cui, richiamati l'art. 3 del D.Lgs. 124/1998 commi da 10 a 15, l'art. 12 della Legge Regionale 7/2009 e la DGR. 1815/2019 punto 4.5 rubricato "GARANZIA E TUTELA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA", chiedevamo in sostanza quali provvedimenti fossero stati assunti dall'Azienda per attuare le disposizioni citate e quindi per fornire le dovute garanzie e tutele ai cittadini in caso di superamento dei tempi massimi d'attesa nelle Strutture Erogatrici sia aziendali che contrattualizzate del Privato accreditato.

Con la Vs. nota in oggetto (2) ci viene trasmesso il documento dd. 15.05.2023 rubricato "PROCEDURA AZIENDALE PER LA TUTELA DEL DIRITTO DI GARANZIA DEI TEMPI MASSIMI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI" che è stato recepito con il DDG. 588/2023 e che contiene diverse criticità che di fatto paiono negare le garanzie di legge, rendendo praticamente impossibile ai cittadini di giovarsene, garanzie che comunque, posto che la norma a cui l'Azienda si richiama risale a quasi quattro anni fa, partiranno dal mese di ottobre pv., impedendo l'esigibilità di un diritto.

Passando all'analisi del documento, emergono alcune vistose criticità; si chiede ad esempio perché mai (punto 2. **Scopo e campo di applicazione**) le tutele sono "da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa massimi garantiti per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di **primo accesso in priorità B e D** erogate ai propri residenti da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale" e non anche per la priorità "P"?

Inoltre si chiede quali le garanzie ai cittadini visto che (punto 2.) "Tale **procedura sarà valevole dal 1° ottobre 2023 ed è subordinata** alla configurazione dell'offerta delle prestazioni di primo accesso con priorità B e D riservata agli utenti residenti nel territorio dell'Azienda": subordinata? ci pare ci si sia spinti ben oltre l'autoreferenzialità ... negando i diritti.

Altra criticità al **punto 4.2 (Classi di priorità)** ove si prevede che "L'indicazione della classe di priorità sulla ricetta è obbligatoria per tutte le prestazioni di primo accesso" dimenticando che è noto a tutti, o ... quasi, che la mancata esplicitazione del codice di priorità per le prestazioni per le quali è stato implementato un sistema di prioritarizzazione della domanda, comporta l'equiparazione al codice di priorità "programmato" (P).



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

**Il Presidente p.t.**

**cell. 328.5560373**

Infine, un cenno a quanto previsto al **punto 4.4.1** rubricato “**Accesso dell'utente alla prenotazione**” ove si prevede una procedura che parrebbe tutelante e cioè che “*Qualora l'appuntamento proposto dal prenotatore sia oltre il tempo di attesa indicato dalla priorità [...] L'operatore rilascerà al paziente il promemoria di inserimento in «Lista per il mancato rispetto tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali». La soluzione permette di ... bloccare la scadenza prevista per la spendibilità della prescrizione [...] Una volta individuata una soluzione adeguata all'interno dell'Azienda o presso i privati accreditati, gli operatori degli sportelli CUP prenotano l'appuntamento attingendo la prescrizione dalla lista per il mancato rispetto dei tempi di attesa e lo comunicano all'utente [...]*”; in realtà tutelante proprio non lo è perché comunque la prestazione non è garantita nei tempi prestabiliti in quanto non viene indicata la tempistica entro la quale il “prenotatore” individui “**una soluzione adeguata**” (!?!) con ciò impedendo di fatto ai cittadini di vedersi garantito un diritto ma anzi ponendo ostacoli alla sua fruizione grazie quella che a noi pare una vera e propria mistificazione.

Ci pare opportuno in conclusione invitare gli Enti in indirizzo ad intervenire a tutela dei cittadini onde garantire i diritti sanciti dalle specifiche disposizioni vigenti.

Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Gonars, 18 luglio 2023

Dott. Stefano Vignando